



# Coni

**Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali**

Prot. n. 0000127/08

Roma, 21 maggio 2008

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di promozione sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

*Loro Sedi*

Oggetto: Approvazione modifiche Statuto CONI (D.M. 7 aprile 2008) – Nuovo Sistema di Giustizia e Arbitrato per lo Sport.

---

Si informa che è stata comunicata al CONI, con lettera del 24 aprile 2008, l'approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Ente, intervenuta con decreto del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, emanato in data 7 aprile 2008.

Le modifiche allo Statuto, adottate dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1369 del 26 febbraio 2008, hanno riguardato, in particolare, l'approntamento di un nuovo sistema di giustizia e di arbitrato per lo sport (art. 12) e si sono rese necessarie in seguito alla mutata realtà di riferimento ed alle nuove esigenze emerse nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Ciò premesso, le funzioni, la denominazione e la composizione della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport sono state modificate in armonia con quanto stabilito dall'ordinamento sportivo internazionale, dagli orientamenti espressi in proposito da parte della giurisprudenza amministrativa nonché dalle esigenze manifestatesi in questi ultimi anni.

Il nuovo sistema di giustizia e di arbitrato per lo sport, che mira ad accentuare le caratteristiche di autonomia, terzietà ed indipendenza degli organi di giustizia del CONI, è strutturato in analogia a quanto previsto dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ed è composto dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva e dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, operanti presso il CONI in piena autonomia ed indipendenza.

Ai sensi dell' art. 12 bis del nuovo Statuto del CONI, pertanto, **l'Alta Corte di Giustizia Sportiva** è competente su questioni riguardanti diritti indisponibili o per le quali le parti non abbiano pattuito la competenza arbitrale, nonché su questioni ritenute di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo.

In base all'art. 12 ter del nuovo Statuto del CONI, **il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport** è competente, laddove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi degli associati, con funzioni di arbitrato irrituale, in ordine alle controversie che contrappongono una Federazione a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale.

In ogni caso, restano escluse dalla competenza del Tribunale in oggetto le controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda nonché le controversie in materia di doping.

Al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport può, inoltre, essere devoluta, mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti, qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati.

Si rappresenta, altresì, che sono in corso di definizione e di attuazione gli adempimenti procedurali finalizzati alla costituzione ed alla concreta attivazione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport nonché alla predisposizione di un regolamento che disciplini il funzionamento e le modalità di svolgimento della procedura innanzi ai suddetti organi di giustizia.

**Fino all'insediamento dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva resta operante la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport in relazione ai procedimenti in corso.**

All'atto del suo insediamento l'Alta Corte di Giustizia Sportiva disciplinerà le modalità procedurali per il trasferimento degli atti e dei relativi procedimenti presso gli organismi del nuovo sistema di giustizia e arbitrato per lo sport, predisponendo, in particolare, specifiche norme transitorie volte a regolare il passaggio dalla vecchia disciplina a quella attualmente vigente.

La costituzione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva è prevista in occasione del prossimo Consiglio Nazionale del CONI che si terrà in data 25 giugno 2008.

Quanto alle altre modifiche intervenute, si segnala che sono state elevate a rango statutario alcune disposizioni di particolare rilevanza quali la figura del **Garante del Codice di comportamento sportivo** (art. 13 bis) e la **Commissione di garanzia per la nomina dei membri degli organi di giustizia**, di controllo e di tutela dell'etica sportiva del CONI (art. 13 ter).

Al fine di procedere ad uno snellimento procedurale ed all'aggiornamento della normativa di riferimento sono state, poi, adottate alcune modifiche di carattere tecnico tra cui la determinazione della possibilità che le riunioni della Giunta Nazionale si tengano per teleconferenza (art. 7, comma 7), l'abbreviazione, da sette a cinque giorni, del termine entro il quale procedere alla convocazione della Giunta Nazionale (art. 7, comma 6,) ed il differimento, dal mese di settembre al mese di ottobre, del termine entro il quale la Giunta Nazionale procede alla deliberazione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale (art. 7, comma 5, lett. d).

Infine, un'altra rilevante modifica ha riguardato la specificazione delle norme contenute nell'ambito dell'art. 23 dello Statuto, concernenti gli indirizzi ed i controlli sulle Federazioni Sportive Nazionali (art. 23, comma 1 ter).

Si precisa, da ultimo, che il nuovo testo dello Statuto del CONI, di seguito allegato, è reperibile sul sito internet del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ([www.coni.it](http://www.coni.it)).

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Raffaele Pagnozzi)

